



Fondo Pensione FNM

REGOLAMENTO VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2017

Fondo Pensione FNM

Indice

Art. 1 - Scopi	pag.	3
Art. 2 - Versamenti contributivi volontari	pag.	3
Art. 3 - Versamenti contributivi una-tantum	pag.	4
Art. 4 - Esercizio della facoltà	pag.	4
Art. 5 - Documentazione fiscale e investimento dei contributi	pag.	5

REGOLAMENTO VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

ARTICOLO 1 SCOPO

1. Il presente regolamento disciplina le norme di applicazione dei versamenti contributivi al Fondo Pensione FNM, come previsto dall'art. 8 dello Statuto.

ARTICOLO 2 VERSAMENTI CONTRIBUTIVI VOLONTARI

1. Il Socio ha facoltà di decidere liberamente la misura del versamento volontario, in importo fisso o in percentuale con prelievo dalla propria retribuzione, mediante "Richiesta di variazione versamento a carico del lavoratore", da consegnare alla Segreteria del Fondo Pensione FNM.
2. Per i Soci dipendenti delle società FNM, FERROVIENORD, NORDCOM, NORD_ING, NORD ENERGIA, E-VAI e DB Cargo, la percentuale di versamento volontario è calcolata sulla retribuzione normale mensile erogata per 14 mensilità.
Per i Soci dipendenti della società FNM Autoservizi, la percentuale di versamento volontario è calcolata sulla Retribuzione Utile al Fondo (RUF) erogata per 14 mensilità.
Per i Soci dipendenti della società Trenord, la percentuale di versamento volontario è calcolata sulla retribuzione fissa mensile erogata per 14 mensilità.
Per i Soci dirigenti, la percentuale di versamento volontario è calcolata sulla retribuzione globale lorda.
3. Secondo quanto previsto dalla vigente normativa, annualmente il Fondo Pensione FNM trasmette ai Soci circolare per la variazione dei versamenti volontari con decorrenza dal mese di gennaio. I Soci possono variare il versamento volontario anche in corso d'anno con le modalità di cui al comma 4.
4. Per i Soci dipendenti delle società FNM, FERROVIENORD, FNM Autoservizi, NORDCOM, NORD_ING, NORD ENERGIA, E-VAI, DB Cargo e per i Soci dirigenti, le variazioni del versamento volontario consegnate alla Segreteria del Fondo Pensione FNM entro il giorno 20 del mese saranno caricate per le retribuzioni del mese stesso.
Per i Soci dipendenti della Società Trenord, le variazioni del versamento volontario consegnate alla Segreteria di Impianto, che provvederà a trasmetterlo alla funzione DPSP0 - Sviluppo Organizzativo e Welfare entro il giorno 8 del mese saranno caricate per le retribuzioni del mese stesso.
5. Le comunicazioni di versamento contributivo che dovessero pervenire alla Segreteria del Fondo Pensione FNM oltre il termine stabilito saranno prese in considerazione per le retribuzioni del mese immediatamente successivo.

6. Il contributo a carico del datore di lavoro non varia in relazione alle scelte individuali fatte dal Socio.

ARTICOLO 3 VERSAMENTI CONTRIBUTIVI UNA-TANTUM

1. È prevista la possibilità da parte del Socio di effettuare versamenti contributivi aggiuntivi una-tantum, vedi art. 4 comma 5, 6 e 7 del Regolamento, ad importo libero e direttamente da parte del Socio.
2. Il versamento aggiuntivo una-tantum deve esser fatto mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fondo Pensione FNM:
intestatario: **Fondo Pensione FNM**
Banca accreditato: **BANCA POPOLARE DI MILANO – Agenzia n. 3**
CODICE IBAN **IT96M0558401603000000025672**
Causale: Contributo volontario una tantum *anno Cognome Nome Codice Fiscale*

Il predetto bonifico, anche ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali previsti dalle disposizioni vigenti, dovrà altresì riportare, oltre alla data ed all'indicazione della banca che lo ha disposto, anche il codice fiscale ed il nominativo del Socio.

3. Eseguito il bonifico, il Socio deve consegnare, anche a mezzo email indirizzata a fondopensioneefnm@fondopensioneefnm.it, alla Segreteria del Fondo Pensione FNM apposito modulo "Contribuzione volontaria una-tantum" debitamente compilato, disponibile sul sito www.fondopensioneefnm.it.
4. Il versamento aggiuntivo una-tantum va effettuato entro il giorno 5 del mese, il 5 di dicembre è l'ultimo termine utile per rientrare nella contribuzione dell'anno corrente.
5. I versamenti contributivi una tantum e le relative comunicazioni, che dovessero pervenire alla Segreteria del Fondo Pensione FNM oltre il termine stabilito saranno prese in considerazione il mese successivo, quelle pervenute dopo il 5 dicembre saranno prese in considerazione nel mese di gennaio dell'anno successivo.
6. È prevista la possibilità da parte dei Soci dipendenti di effettuare i versamenti aggiuntivi una-tantum tramite trattenuta sulla retribuzione.
7. I versamenti una tantum non hanno nessuna influenza sulla contribuzione del datore di lavoro.

ARTICOLO 4 DOCUMENTAZIONE FISCALE E INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI

1. Ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali connessi alla contribuzione, per i contributi di cui all'articolo 3, effettuati tramite bonifico bancario, del presente Regolamento l'iscritto dovrà procedere autonomamente, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, alla deduzione dei contributi per la quota parte rientrante nel plafond di deducibilità pari ad euro 5.164,57.

Fondo Pensione FNM

2. Nel caso in cui la contribuzione complessiva superi il plafond di deducibilità, pari ad euro 5.164,57, la parte eccedente deve essere comunicata al Fondo Pensione FNM tramite l'apposito modulo "Contributi Non Dedotti", disponibile sul sito www.fondopensioneefnm.it.

Milano, 21 novembre 2017